

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** PNC - M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Lotto 1 Ospedale Santo Spirito CUP: J81B21014070001: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021 all' ATI Inarcheck Spa e No Gap Controls Srl per le verifiche di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016

**STRUTTURA PROPONENTE:** DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401      L'Estensore: RAFFAELLA ARGANO      Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI	Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€68.469,87	2023	CE	502020189	Altri servizi non sanitari da privato	Ing. Massimiliano Ambrosini	no

IL Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa, di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget", rispetto alla delibera n.23 del 17/01/2023

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa, di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget", rispetto alla delibera n.23 del 17/01/2023.

<b>Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini</b>		
Favorevole	(con motivazioni allegata al presente atto)	Non favorevole
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>		<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

<b>Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino</b>		
Favorevole	(con motivazioni allegata al presente atto)	Non favorevole
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>		<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il presente provvedimento si compone di n.39 pagine di cui n. 33 pagine di allegati	Il Direttore Generale f.f. <b>Dr.ssa Roberta Volpini</b>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
---	---	---

## IL DIRETTORE DELLA UOC MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 01 gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** la Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022 avente ad oggetto: "Cessazione del Dr. Angelo Tanese dall'incarico di Direttore Generale dell'ASL Roma 1 contestuale individuazione del Direttore Amministrativo Aziendale, Dr.ssa Roberta Volpini quale facente funzioni;
- l'atto di autonomia aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*";
- VISTI** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"; che approva il Piano Nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che, in ambito Salute, è focalizzato verso un ospedale sicuro e sostenibile e, in particolare, al miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- PRESO ATTO** del contenuto:
1. della DGR n. 1005 del 30.12.2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 – Salute componente M6C1 – Reti di prossimità strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale - Investimenti 1.1 – 1.2 e 1.3 – Definizione del Piano – Identificazione delle Strutture del PNRR e del Piano Regionale" con la quale la Regione Lazio approva gli interventi relativo alle Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale unitamente alle tabelle riepilogative allegate al provvedimento;

2. della DGR n. 1006 del 30.12.2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 – Salute componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico e Digitale – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Definizione del Piano del PNRR e del Piano Regionale Integrato” con la quale la Regione Lazio ha approvato gli interventi connessi al fabbisogno complessivo di grandi apparecchiature e le relative tabelle riepilogative;
3. della DGR n. 1007 del 30.12.2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – componente M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile – Identificazione delle strutture del Piano regionale a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sul Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC)” con la quale si sono approvati gli interventi di adeguamento sismico sugli immobili e le relative tabelle riepilogative;
4. della Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 25/02/2022 recante in oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Salute componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) – Definizione del Piano regionale di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sede di DEA di I e II livello, di cui al PNRR”;

#### **DATO ATTO**

che l'ASL Roma 1, con deliberazione n. 57 del 21.01.2022, ha provveduto, tra l'altro, alla individuazione dei Responsabili Unici del Procedimento, per ciascun intervento, riconducibile al PNRR - Componenti M6C1 e M6C2;

che per i progetti di cui al presente provvedimento il RuP è l'Ing. Massimiliano Ambrosini Direttore UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili e Appalti;

che con Deliberazione n. 172 del 11.11.2022 la Asl Roma 1 ha preso atto della Determinazione regionale n. G12091 del 14.09.2022 relativamente al Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito CUP: J81B21014070001 e al Lotto 17 M6.C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) (Fondi PNRR) Ospedale Nuovo Regina Margherita CUP: J87H21013170001, di sua competenza;

che con Deliberazione n. 233 del 30.11.2022 la Asl Roma 1 ha recepito gli esiti della gara regionale di cui alla Determinazione n. G12091 del 14.09.2022 e ha approvato gli ordinativi di fornitura relativamente al Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito CUP: J81B21014070001;

che con Deliberazione n. 279 del 07.12.2022 la Asl Roma 1 ha rettificato, limitatamente alla parte relativa alla approvazione degli All. 5 = Allegato 4 alla Convenzione “Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)” e All. 6= Allegato 5 alla Convenzione “Schema dettaglio di fornitura/ODF”, della Deliberazione 233 del 30.11.2022;

#### **TENUTO CONTO**

che il D.Lgs. n.50/2016 prevede all'art.26 (verifica preventiva della progettazione) quanto segue:

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

che la Asl Roma 1 non ha aderito, in prima istanza, al Lotto 16, della procedura di gara espletata dalla Regione Lazio ed aggiudicata con Determinazione n. G12091 del 14.09.2022 e relativo alla Verifica preventiva della progettazione per il Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito;

che successivamente ha richiesto alla Regione Lazio, così come altre aziende sanitarie, di aderire comunque alla procedura di cui sopra e che tale richiesta non è stata accolta;

che l'ATI Inarcheck Spa e No Gap Controls Srl ha partecipato al Lotto 16 per la predetta gara, per cui è in possesso dei requisiti necessari per adempiere alle prestazioni, oggetto di affidamento;

che l'ATI si è altresì aggiudicata il Lotto 40 per la verifica preventiva della progettazione Lotto 17 M6.C1 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) (Fondi PNRR) Ospedale Nuovo Regina Margherita, al quale la ASL Roma 1 ha aderito;

che con nota prot. n. 32509 del 28.02.2023 (All.1) la Scrivente ha inviato richiesta di preventivo all'ATI Inarcheck Spa e No Gap Controls Srl per Verifica preventiva della progettazione per il Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito, allegando il calcolo della parcella determinato sulla scorta del DM 17.06.2016 pari ad € 71.952,30 escluso IVA ed Inarcassa;

**DATO ATTO**

che con nota prot. n. 40534 del 14.03.2023 (All.2), l'ATI Inarcheck Spa e No Gap Controls Srl ha trasmesso un'offerta economica applicando un ribasso pari al 25% e che tale ribasso coincide con lo stesso ribasso che l'operatore economico ha accordato per la partecipazione al lotto 16, della richiamata gara regionale;

**RITENUTO**

opportuno, per tutto quanto sopra esposto, affidare all'ATI Inarcheck Spa e No Gap Controls Srl, il servizio di verifica preventiva della progettazione per il Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito, ai sensi dell'art. 51 del D.L n.77 del 31.05.2021, come convertito in legge n.108/2021;

**CONSIDERATO**

che l'importo di € 68.469,87 Inarcassa e Iva 22% inclusa viene imputato sul C.E. 502020189 "Altri servizi non sanitari da privato" del bilancio anno 2023;

**RITENUTO**

inoltre, opportuno approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento (All.3), dando atto che, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nella documentazione di gara della Regione Lazio, nell'Accordo Quadro relativo al lotto 40, laddove non in contrasto;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

**PROPONE**

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

**di affidare** all'ATI Inarcheck Spa e No Gap Controls Srl i servizi di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 - M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Lotto 1 Ospedale Santo Spirito CUP: J81B21014070001 per un importo di € 53.964,27 oltre Inarcassa e Iva 22%;

**di imputare** l'importo dell'affidamento, pari a € 53.964,27 oltre Inarcassa e Iva 22% per un totale complessivo di € 68.469,87, sul C.E. 502020189 "Altri servizi non sanitari da privato" del bilancio anno 2023;

**di approvare** lo schema di contratto allegato e parte integrante del presente atto;

**di dare atto** che per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9719638304;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore della UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti	Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Massimiliano Ambrosini	Ing. Massimiliano Ambrosini	Ing. Paola Brazzoduro
<i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>	<i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>	<i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>

#### **IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

**In Virtù** dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022;

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

#### **DELIBERA**

**di adottare** la proposta di deliberazione avente per oggetto "PNC - M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Lotto 1 Ospedale Santo Spirito CUP: J81B21014070001: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021 all'ATI Inarcheck Spa e No Gap Controls

Srl per le verifiche di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

**di affidare** all'ATI Inarcheck Spa e No Gap Controls Srl i servizi di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 - M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Lotto 1 Ospedale Santo Spirito CUP: J81B21014070001 per un importo di € 53.964,27 oltre Inarcassa e Iva 22%;

**di imputare** l'importo dell'affidamento, pari a € 53.964,27 oltre Inarcassa e Iva 22% per un totale complessivo di € 68.469,87, sul C.E. 502020189 "Altri servizi non sanitari da privato" del bilancio anno 2023;

**di approvare** lo schema di contratto allegato e parte integrante del presente atto;

**di dare atto** che per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9719638304;

**di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dott.ssa Roberta Volpini  
*FIRMATO DIGITALMENTE*

protocollo@pec.aslroma1.it

**Inviato:**

mercoledì 01 marzo 2023 14.06

**A:**

inarcheck@geopec.it

**CC:**

**Oggetto:**

[0032509-2023] Richiesta preventivo per Verifica preventiva della progettazione per il Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito.  
parcella lotto 16.pdf;richiesta preventivo lotto 1 inarcheck\_signed.pdf

**Allegati:**

Spett.le

RTI INARCHECK SPA - NO GAP CONTROLS S.R.L.  
inarcheck@geopec.it

**OGGETTO:** Richiesta preventivo per Verifica preventiva della progettazione per il Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito.

Tenuto conto che la Asl Roma 1 non ha aderito al Lotto 16, della procedura di gara espletata dalla Regione Lazio ed aggiudicata con Determinazione n. G12091 del 14.09.2022 e relativo alla Verifica preventiva della progettazione per il proprio Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito;

che il Vs. RTI ha partecipato al Lotto 16 per la predetta gara;

che il Vs. RTI, altresì, si è aggiudicata il Lotto 40 per la verifica preventiva della progettazione Lotto 17 M6.C1 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) (Fondi PNRR) Ospedale Nuovo Regina Margherita, al quale la ASL Roma 1 ha aderito.

Si chiede, premesso quanto sopra, la disponibilità alla effettuazione del Servizio di Verifica preventiva della progettazione per il Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito e si chiede, pertanto, di formulare la Vs. miglior offerta economica, tenendo conto che il calcolo della parcella riguarda sia la progettazione definitiva che quella esecutiva e che l'importo escluso IVA e Inarcassa, al lordo del ribasso che verrà accordato, è stato determinato sulla scorta del DM 17.06.2016 ed è pari ad € 71.952,36 come da documento allegato.

Laddove interessata, si invita codesto RTI a comunicare, inoltre, alla Scrivente Asl Roma 1 la propria presenza su Piattaforma MEPA, al fine di avviare una trattativa diretta per il servizio in oggetto.

Ogni richiesta di ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere recapitata al seguente indirizzo di posta elettronica: [pnrr@aslroma1.it](mailto:pnrr@aslroma1.it) - [massimiliano.ambrosini@aslroma1.it](mailto:massimiliano.ambrosini@aslroma1.it) .

Si resta in attesa e si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile  
del Procedimento  
Ing. Massimiliano Ambrosini

# Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)	Categoria d'opera
4914000	Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.105843\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): 0.90

## Prestazioni affidate

### Studi di fattibilità

### Stime e valutazioni

### Progettazione preliminare

### Progettazione definitiva

- QbII.27: Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)  
(V:4914000.00 x P:5.106% x G:0.90 x Q:0.130) = 29355.43

### Progettazione esecutiva

- QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)  
(V:4914000.00 x P:5.106% x G:0.90 x Q:0.130) = 29355.43

## Esecuzione dei lavori

## Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.27 (29,355.43), QbIII.09 (29,355.43),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

58,710.86

Spese e oneri accessori non superiori a (22.55% del CP)

13,241.50

importi parziali: 58,710.86 + 13,241.50

Importo totale: 71,952.36

Per conto di: inarcheck.gare@sicurezzapostale.it <posta-certificata@sicurezzapostale.it>

**Inviato:**

lunedì 13 marzo 2023 12.36

**A:**

protocollo@pec.aslroma1.it

**CC:**

Francesca Cassaro <francesca.cassaro@inarcheck.it>, 'Alessandro Buccelli' <alessandro.buccelli@nogap-controls.com>

**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: R: [0039120-2023] PNC - Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile - Ospedale Santo Spirito in Saxia, Roma. Vs. pec del 6 marzo 2023 per offerta svolgimento attività di verifica ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016. Riscontro.

**Allegati:**

RTI Offerta Economica\_R1.pdf.p7m

Buongiorno,  
in allegato trasmettiamo offerta modificata secondo le VS. indicazioni.  
Cordiali saluti.  
RTI INARCHEK/NO GAP CONTROLS

**Da:** protocollo@pec.aslroma1.it <protocollo@pec.aslroma1.it>

**Inviato:** venerdì 10 marzo 2023 13:45

**A:** inarcheck.gare@sicurezzapostale.it

**Oggetto:** [0039120-2023] PNC - Lotto 1 M6C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile - Ospedale Santo Spirito in Saxia, Roma. Vs. pec del 6 marzo 2023 per offerta svolgimento attività di verifica ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016. Riscontro.

ASL Roma 1  
Protocollo n. 39120 del 10/03/2023



Spett.le  
**ASL Roma 1**  
Borgo S. Spirito, 3  
00193 - Roma

Oggetto: **preventivo per Verifica preventiva della progettazione per il Lotto 1 M6C2 - 1.2.  
Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Antisismica PNC) Ospedale Santo Spirito.**

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000**

I sottoscritti:

Il sottoscritto FAUSTO AMADASI, nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica in [REDACTED], in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società INARCHECK SpA con sede legale in Milano (MI), [REDACTED] (mandataria di RTI costituendo)

E

il sottoscritto PAOLO VECCHI, nato il [REDACTED] e residente in [REDACTED] C.F. [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della Società NO GAP Controls S.r.l. con sede legale in Bologna [REDACTED] (mandante di RTI costituendo)

**DICHIARANO**

- di offrire per l'esecuzione dell'appalto, il cui importo a base di gara è pari a Euro 71.952,36 (settantunomilanovecentocinquantadue virgola trentasei), IVA e oneri professionali esclusi

	<b>Ribasso percentuale proposto %</b>
<b>In cifre</b>	25,00
<b>In lettere</b>	VENTICINQUE/ZERO

Milano, 13/03/2023

**Per INARCHECK S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante  
Geom. Fausto Amadasi  
(firmato digitalmente)

**Per NO GAP Controls S.r.l**  
Il Legale Rappresentante  
Ing. Paolo Vecchi  
(firmato digitalmente)



**INARCHECK S.p.A.**

Via Gaetano Negri, 8 20123 Milano (MI)  
t. +39 02 45476779 | f. +39 02 45476781  
info@inarcheck.it | inarcheck@geopec.it  
www.inarcheck.it | skype: inarcheckspa

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.  
Iscritta alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza,  
Lodi al n. MI - 1676494  
Partita Iva e Codice fiscale 03465090961

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE PER IL LOTTO 1 M6C2 – 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (ANTISISMICA PNC) OSPEDALE S. SPIRITO.**

**CIG. N.** \_\_\_\_\_

TRA

L’ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193

ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott.

\_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il

\_\_\_\_\_ autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri

conferitigli con \_\_\_\_\_,

E

La INARCHECK SPA, in qualità di mandataria del costituendo Raggruppamento

Temporaneo d’Imprese, \_\_\_\_\_, con sede legale

e operativa in \_\_\_\_\_, nella persona del

\_\_\_\_\_ in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante;

La "NO GAP CONTROLS S.R.L.", in qualità di mandante del costituendo

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, \_\_\_\_\_ con sede

legale \_\_\_\_\_ nella persona del

signor

\_\_\_\_\_ in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società

( di seguito Operatore economico o Appaltatore)

PREMESSO CHE

- a. Con Determinazione n. G12091 del 14.09.2022 della Regione Lazio, il Raggruppamento temporaneo costituito tra la INARCHECK SPA e la NO GAP CONTROLS S.R.L, per la procedura di gara regionale, è stato individuato quale aggiudicatario dei Lotti 16 e 40;
- b. L'Azienda ASL Roma 1, con Deliberazione in corso di adozione ha affidato all'operatore economico aggiudicatario dei lotti suddetti della Gara Regionale il SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE PER IL LOTTO 1 M6C2 – 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (ANTISISMICA PNC) OSPEDALE S. SPIRITO;
- c. Il predetto Operatore Economico, è individuato nel Raggruppamento temporaneo tra la INARCHECK SPA e la NO GAP CONTROLS S.R.L. L'atto costitutivo del suddetto raggruppamento in relazione all'affidamento da parte dell'Asl Roma 1 del SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE PER IL LOTTO 1 M6C2 – 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (ANTISISMICA PNC) OSPEDALE S. SPIRITO; è in corso di predisposizione tra le imprese;
- d. Sull'Operatore economico sono stati effettuati con esito favorevole tutti i controlli di cui al D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii. e sulle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte della Regione Lazio in virtù dell'aggiudicazione sopra richiamata;
- e. L'Operatore Economico si impegna a produrre entro venti giorni dalla stipula del presente contratto la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016; la mancata presentazione nei termini indicati della garanzia determinerà la decadenza dall'affidamento e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore;
- f. Si è stabilito di addivenire alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

g. l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nella Deliberazione di affidamento n. e negli atti in essa richiamati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consentono di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso (di seguito fornitore o Operatore Economico).

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Convengono, altresì, che l'Offerta economica, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. .

2. L'esecuzione del servizio è regolata:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalla deliberazione n. e dagli atti in essa richiamati;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Operatore Economico nella

medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

#### Articolo 2 Oggetto e importo

1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento del servizio DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE PER IL LOTTO 1 M6C2 – 1.2 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (ANTISISMICA PNC) OSPEDALE S. SPIRITO.

2. Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire i servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo nel rispetto di quanto all'art.26 del D.Lgs.n.50/2016 e norme collegate, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro 53.964,27 oltre inarcassa e IVA;

3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Operatore Economico.

#### Articolo 3 Durata del contratto

Il termine per l'esecuzione dell'appalto è fissato in dieci (10) giorni naturali e consecutivi per la prestazione di verifica del progetto definitivo e di giorni venti (20) naturali e consecutivi per la verifica del progetto esecutivo. Le prestazioni avranno decorrenza dalla data di trasmissione del rispettivo progetto da parte dei professionisti

incaricati.

#### Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

3. L'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.

7. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

1.L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

b. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle ad esse connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli Atti di gara;

b. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi/forniture oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le

variazioni intervenute;

f. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

g. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva ragione

#### Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione

1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le modalità stabilite nel rispetto delle norme tutte, generali e di settore, qui intese come integralmente richiamate e comunque secondo gli specifici indirizzi del già richiamato art.26 del D.Lgs.n.50/2016 oltre a quanto espressamente richiesto dal R.u.p. e gestore del contratto.

2. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.

3. L'erogazione di ciascuna prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

#### Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del d.lgs. 50/2016, l'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni

oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

2. L'Operatore Economico, si impegna ad inviare all'ASL Roma 1, su espressa richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente

dettaglio delle prestazioni erogate;

ogni altra informazione richiesta dall'Azienda Sanitaria

3. Resta inteso che l'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dell'Operatore Economico richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio/fornitura o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

#### Articolo 8 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dall'ASL Roma 1 per l'affidamento del servizio/fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base del prezzo di cui all'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli

stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

3. Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall' Operatore Economico in ragione del presente appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

5. L'Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, fatto salvo quando previsto in materia di revisione prezzi dagli atti di gara, in conformità a quanto disposto dal D. L. 4/2022 convertito con modificazione nella L. 25/2022.

6. L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

#### Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: "modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA

n. U00032 del 30 gennaio 2017”.

Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

2. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura che verrà emessa esclusivamente previa autorizzazione del Rup che avverrà in due tranches di pari importo alla consegna ed accettazione dei verbali di verifica finale dei rispettivi progetti definitivo ed esecutivo.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitaria contraente dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto, CIG, prestazioni a cui si riferisce e relativi prezzi.

4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato dall'Operatore Economico. Quest'ultimo sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.

7. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Posta Elettronica Certificata, con ogni conseguenza di legge e del presente contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dall'Azienda.

#### Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

3. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.

3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

4. L'Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire nei subcontratti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

5. L'Operatore Economico o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

6. Con riferimento ai subcontratti, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'ASL Roma 1 richiedere copia del contratto tra l'Operatore Economico ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### Articolo 11 Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare

la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Articolo 12 Penali

1. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai sensi dell'art. 113bis, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa contestazione da parte del RUP una penale pari:

- all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, in caso di ritardo nella consegna del Rapporto di Verifica Conclusivo del Progetto Definitivo, dovendo l'Azienda Sanitaria Contraente intenda affidare congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, c. 5, del D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021 ponendo a base di gara, rispettivamente, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica o il Progetto Definitivo;

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento sarà applicata, ai sensi dell'art. 113bis, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa contestazione da parte del RUP in esecuzione di contratto, una penale pari:

- all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, in caso di ritardo nella consegna del

Rapporto di Verifica Conclusivo del Progetto Esecutivo;

2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

3. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

4. L'Azienda potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

5 L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

#### Articolo 13 Cauzione definitiva e polizza assicurativa

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto, nessuna esclusa, l'Appaltatore si impegna a produrre entro venti giorni dalla stipula del presente contratto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/20162, a favore dell'Amministrazione nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_.

2 Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.

1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro

15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ASL Roma 1.

4 .La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito

principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le

obbligazioni dell'Operatore Economico.

5. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti

dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di

penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi

direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

6. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata,

sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di

risoluzione del contratto l'Operatore Economico incorre nella perdita del deposito

cauzionale.

7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa

richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo

l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

8 .L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortunio

o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto

dell'Azienda Sanitaria e/o di terzi, in virtù della fornitura e dei connessi servizi, ovvero

in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione

delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

9 L'Operatore Economico si impegna a presentare entro venti giorni dalla stipula

del presente contratto adeguata polizza assicurativa per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto.

10 .In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto.

11. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

12. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

13. La mancata presentazione nei termini indicati della garanzia e/o della polizza sopra citate, determinerà la decadenza dall'affidamento e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore.

#### Articolo 14 Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### Articolo 15 Danni, responsabilità civile

1. L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'Operatore Economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Come specificato, aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

4. L'Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla

riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

5. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'ASL Roma 1, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

#### Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Azienda avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per :

a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva e polizza assicurativa";

c. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;

d. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";

e. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

f. nel caso di cui all'articolo "Penali";

g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

h. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Cauzione definitiva e polizza assicurativa";

i. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

j. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";

k. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".

3. In tutti i casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di escutere la cauzione prestata.

4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Azienda si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

## Articolo 17 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, l'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;

c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

3. Si conviene altresì che l'Azienda, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio contratto nell'ipotesi in cui, inottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo contratto. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di

recesso.

4. L'Azienda in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa

Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

5. L'Azienda può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda. indennizzi e/o rimborsi.

#### Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle

condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio/fornitura.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio/fornitura oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio/fornitura de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'ASL Roma 1 lo chieda:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;

- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;

- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016 a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

7. L'Operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1, scaricabile dal sito aziendale pena la risoluzione del contratto.

#### Articolo 19 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Operatore Economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL Roma. L'ASL Roma 1 si impegna ad informare prontamente l'Operatore Economico delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASL Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi/forniture erogati.

#### Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per

l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.

3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

#### Articolo 21 Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.

2. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di

cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### Articolo 22 Subappalto

L'Operatore Economico non ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, è, pertanto, vietato, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il subappalto.

#### Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura/servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo imposta di bollo, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata, secondo le disposizioni D.P.R. 131/1986 ss. mm. ii.

#### Articolo 24 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, l'Operatore Economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli.

2.L'Operatore Economico dichiara, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale, o altre situazioni che possono generare conflitto di interessi i tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della stazione appaltante.

#### Articolo 25 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. .

#### Articolo 26 Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente contratto, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Economica dell'Operatore Economico, deliberazione n. ...e relativi allegati.

Letto approvato e sottoscritto, Lì \_\_\_\_\_

L'Appaltante

L'Appaltatore

Il mandantario

Il mandante

N. B. Il Contratto deve essere firmato digitalmente con Kit di firma ditale in pdf pades

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma e 1342 Codice Civile

\_\_\_\_\_ i dichiarano di avere perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di

accettare incondizionatamente con la firma di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti

di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e

contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute

negli atti della procedura e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice

Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 Norme

regolatrici e disciplina applicabile; Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni

della prestazione e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche

dell'Operatore Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della

prestazione, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi,

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e

clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva e

polizza assicurativa, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile,

Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo

18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 21 Cessione di credito e contratto,

Articolo 22 Subappalto, Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 24

Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse, 25 Foro competente,

L'Appaltatore

Il mandantario

Il mandante

N. B. deve essere firmato digitalmente con Kit di firma ditale in pdf pades